

PUBBLICAZIONE

**PARERE SULLA CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART.1469-BIS
CODICE CIVILE DELLE CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO PER I
CONSUMATORI DI BMW ITALIA (ULTIMA MODIFICA LUGLIO-AGOSTO 2006)**

Si rileva preliminarmente che il complessivo procedimento di controllo sulle condizioni generali di contratto di BMW Italia si è articolato in due distinte fasi, l'una conclusa con il provvedimento n.10448 del 6 luglio 2006, l'altra aperta dal medesimo provvedimento.

BMW Italia afferma che il procedimento di controllo delle condizioni generali di contratto avviato a seguito dell'esposto del consumatore (prima fase) si è concluso "in modo sostanzialmente adesivo alle conclusioni di BMW".

In realtà tale fase procedimentale si è conclusa per sopravvenuta inutilità della sua prosecuzione, essendo essa riposta su condizioni contrattuali ritirate da BMW con efficacia retroattiva e, quindi, non più utilizzate; le osservazioni svolte dalla Commissione sulle condizioni medesime sono state, comunque, assai critiche.

Conclusa pertanto la prima fase della procedura, essendo stato fatto presente da BMW di aver sostituito le condizioni contrattuali oggetto dell'originario controllo, il controllo stesso è necessariamente proseguito nei confronti delle nuove condizioni che, per stessa dichiarazione di BMW Italia, hanno efficacia retroattiva di due anni.

Sui presupposti della prosecuzione del procedimento non è dubbio l'interesse a tutela del quale il controllo prosegue estendendosi alle nuove condizioni: nel caso di un consumatore-acquirente di un prodotto BMW, l'interesse palesemente comprende il controllo sulle condizioni di contratto che, retroattivamente, lo vincolano.

Un'annotazione, *mutatis mutandis*, non appare fuori luogo: la Corte d'Appello di Torino (Sez.I civ., dr. Gamba pres., dr. Strazzuso est., 11 febbraio 2000-20 aprile 2000, n.350, Fiat Auto SpA c. Comitato Difesa Consumatori) di fronte alla pretesa di Fiat di limitare il giudizio alle "nuove clausole sostitutive di quelle dichiarate vessatorie" (pag.6) afferma (pag.7) che questa pretesa "appare francamente sconcertante" per diverse ragioni, prima delle quali perché "non è provato che dette clausole siano state effettivamente adottate dalle concessionarie del Gruppo Fiat".

La Commissione che ha proceduto all'esame delle condizioni contrattuali di BMW Italia non ha alcun motivo per dubitare dell'asserzione di BMW Italia di aver proceduto (due volte in un arco temporale assai ristretto) alla effettiva sostituzione delle proprie condizioni di contratto ma, nondimeno, pur consapevole di non disporre di alcuno dei poteri propri di un organo

giurisdizionale, non può che osservare l'attinenza di siffatta considerazione ad ogni fattispecie analoga a quella che ha costituito l'oggetto del giudizio torinese.

Nel merito, si apprezza anzitutto il radicale superamento della precedente formulazione delle disposizioni contrattuali (comma 2, art.3) attinenti la revisione del prezzo di vendita, in relazione agli eventi eventualmente sopravvenuti prima della consegna ma in seguito alla stipulazione del contratto.

Tuttavia, si ribadisce che la prassi della sottoscrizione di una mera proposta di acquisto da parte del consumatore-acquirente potrebbe collidere con i punti d) e v) dell'art.33 del cosiddetto Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206).

Le condizioni contrattuali, inoltre, al fine di salvaguardare i diritti dell'acquirente, devono sempre indicare il termine entro il quale è previsto l'adempimento del venditore con la consegna del bene acquistato.

Non può, quindi, parlarsi di "data di consegna eventualmente indicata" (cfr. punto 2.3 Condizioni generali del luglio-agosto 2006), non fosse altro perché da tale data decorrono tutte le possibili proroghe indicate al medesimo punto 2.3. Anche BMW Italia, del resto, concorda sulla circostanza che il termine di consegna è "certo" in quanto già "individuato nella proposta d'acquisto" e così, pertanto, deve essere.

Sempre con riferimento al termine di consegna del bene, è poi vero che nessuna disposizione di legge obbliga il 'Professionista' ad adempiere alla consegna del bene entro un preciso termine ma, aderendo alla interpretazione di gran lunga maggioritaria – secondo la quale la rubrica di cui all'art.33 del citato Codice del consumo elenca un repertorio esemplificativo e non esaustivo – ogni altro tipo di clausola caratterizzata da un significativo squilibrio fra le obbligazioni dell'una e dell'altra parte contraente è certamente da annoverare fra quelle vessatorie. Ed una clausola che riservi al venditore la facoltà di non indicare alcun termine di consegna del bene compravenduto rientra senz'altro fra le possibili pattuizioni lesive dei diritti dei consumatori.

Pavia, 5 ottobre 2006



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria Marmondi)